

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E  
ALIMENTARI DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI  
STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA**

**PROPOSTA DI MODIFICA AL PIANO  
FAUNISTICO-VENATORIO DELLA REGIONE  
SICILIA 2011-2016**



**MARZO 2012**

## RAPPORTO AMBIENTALE

La proposta di PRFV già sottoposta a consultazione si basava sulla precedente normativa che prevedeva che una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale fosse destinata a protezione della fauna selvatica e che questa quota nelle isole minori andasse computata nell'ambito del proprio territorio.

Con l'art. 1 della legge n.19 del 10 agosto 2011 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria*", la quota percentuale destinata a protezione della fauna selvatica è stata modificata. Questa è stabilita in una quota minima pari al 20 per cento, calcolata sull'intera superficie di territorio agro-silvo-pastorale regionale, senza distinzione tra province ed isole minori, includendo anche in tale percentuale il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.

Questa modifica legislativa non muta i potenziali impatti già identificati nel precedente rapporto ambientale (biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, patrimonio architettonico e archeologico, paesaggio) né incide sulle superfici di istituti di protezione già identificati (parchi, riserve, oasi, demani forestali, ecc.), ma di fatto rende disponibili al prelievo venatorio una maggiore superficie del territorio agro-silvo-pastorale.

Il rispetto dei limiti imposti dal calendario venatorio non modifica la potenziale disponibilità di prelievo di fauna, piuttosto decongestiona la pressione venatoria riducendo l'indice di densità venatoria effettiva in aree dove questa risulta elevata.

Anche nel caso del capitolo "verifica delle alternative" del rapporto ambientale, gli scenari non mutano, tranne nel fatto che l'"*opzione uno*" non rappresenta più uno scenario alternativo, bensì, con la modifica della legge, rappresenta lo scenario di previsione più coerente con le finalità previste, mentre l'"*opzione tre*", che rappresentava, in quel contesto, lo scenario più idoneo, adesso rappresenta uno scenario alternativo non più percorribile. La differenza sostanziale tra gli scenari consiste proprio nella percentuale di territorio destinato a protezione. Avendo raggiunto, sulla base della nuova normativa, la quota percentuale minima di territorio destinato a protezione, l'istituzione di nuove aree protette non diventa più un obbligo normativo per il raggiungimento di un valore numerico, ma diventa un'opportunità ai fini della conservazione della natura.

## **MODIFICA AL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA REGIONE SICILIA 2011-2016**

---

### **3.4 Individuazione della Superficie Agro-silvo-pastorale** *(sostituisce per intero il corrispondente paragrafo a pag. 221 della precedente proposta di PRFV)*

Come avvenuto per la precedente pianificazione, per l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da carte tematiche con dati geografici (geo-riferiti) è stato utilizzato un sistema informativo computerizzato (GIS).

Il Sistema Informatico Geografico (GIS) ha consentito di ottenere un maggior dettaglio nella individuazione e classificazione tipologica, riducendo al minimo gli errori soggettivi e velocizzando le diverse operazioni geometriche e di calcolo spesso complesso e articolato.

Si sottolinea che i risultati cartografici ottenuti derivano dall'analisi dei dati contenuti in banche dati geo-riferite in possesso dall'Amministrazione regionale, che a volte risultano riportate su scala grafica differente.

L'analisi sulla superficie piana, ottenuta con la metodologia GIS, e l'imprecisione delle cartografie utilizzate, dovuta alla scala grafica, può determinare incongruenze di calcolo e topologiche ritenute trascurabili su scala regionale, ma che potranno essere accertate ed appianate a scale di rappresentazione di dettaglio da definire di volta in volta.

In attuazione alla Legge Quadro per le Aree Naturali Protette (L. 394/91), ed in particolare all'art. 3 che dispone la realizzazione di uno strumento conoscitivo dell'intero territorio nazionale avente come finalità *“individuare lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale”*, l'ARTA Sicilia, nell'ambito della misura 1.11 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, ha realizzato il progetto *“Carta della natura della Regione siciliana”* in scala 1:50.000 (Decreto del Dirigente Generale dell'ARTA Sicilia, DTA n. 998 del 9/11/2007), la cui unità di superficie di base corrisponde ad un ettaro.

La *“Carta della Natura”*, anche se interessa solamente le terre emerse e non prende in considerazione l'ambiente strettamente marino, ha mappato le diverse tipologie di habitat che caratterizzano l'intero territorio siciliano.

Pertanto, essendo pertinente ad una pianificazione finalizzata alla conservazione di habitat e delle specie animali ed essendo sufficientemente aggiornata e dettagliata, la *“Carta della Natura”* è stata ritenuta idonea per essere utilizzata come base cartografica per la redazione del piano faunistico-venatorio regionale e quindi anche per il calcolo del territorio agro-silvo-pastorale (TASP).

In aggiunta alla *“Carta della Natura”*, anche se in scala 1:250.000, è stata adoperata la carta *“Uso del suolo”* Corine Land Cover, realizzata dall'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente della Regione Siciliana, già utilizzata sia per la redazione dei precedenti piani faunistico-venatori e sia, per le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, per la redazione della carta del

paesaggio vegetale naturale.

La superficie del TASP è stata quindi calcolata, utilizzando un software GIS, sottraendo in primo luogo alla superficie totale della regione la sovrapposizione delle superfici di tutti gli habitat riportati nella “*Carta della Natura*” e delle classi di identificazione del territorio terrestre della carta “*Uso del suolo*” che non sono stati ritenuti correlabili con il concetto di “agro-silvo-pastorale”, in coerenza con quanto riportato da Spagnesi et al. (1994), definendoli nell’insieme, per comodità, “*urbanizzato*”.

Sono stati pertanto sottratti alla superficie totale della regione le superfici ottenute dalla sovrapposizione delle tipologia di habitat, relative alla “*Carta Natura*”, e le classi di uso del suolo, relative alla carta “*Uso dei suoli*”, riportate in tab. 74.

Habitat “ <i>Carta Natura</i> ”	Classi “ <i>Uso del suolo</i> ”
86.41 Cave	1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo
86.1 Città, centri abitati;	1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
85,1 Parchi urbani e giardini pubblici	1.2.3. Aree portuali
86.6 Siti archeologici	1.2.4. Aeroporti
86.3 Siti industriali attivi (aeroporti)	1.3.1. Aree estrattive
	1.3.2. Discariche
	1.3.3. Cantieri

Tabella 74. Tipologia di habitat, relative alla “*Carta Natura*”, e classi di uso del suolo, relative alla carta “*Uso dei suoli*” utilizzate per il calcolo della superficie di territorio “*urbanizzato*” e della superficie di territorio agro-silvo-pastorale.

Alla superficie così ottenuta sono state sottratte le porzioni extraurbane delle superfici occupate dalla viabilità regionale, sia ferroviaria che stradale, in quanto i tratti che attraversano le “*aree urbane o fortemente urbanizzate*” sono già compresi nell’”*urbanizzato*” e quindi già sottratti.

Per quest’analisi sono stati utilizzati i grafi relativi rispettivamente alla viabilità regionale delle ferrovie ed alla viabilità regionale stradale, rappresentativo quest’ultima dell’insieme delle risorse infrastrutturali primarie esistenti (autostrade, strade statali, provinciali, altre strade). La superficie occupata dalle ferrovie e dalle strade è stata ricavata a partire dai suddetti strati informativi, realizzando, sull’asse principale, le seguenti fasce buffers:

- **ferrovie**, per una larghezza di 10 metri;
- **strade**, per una larghezza di 50 metri per le autostrade; per una larghezza di 15 metri per le strade statali; per una larghezza di 8 metri per le strade provinciali; per una larghezza di 5 metri per le altre strade rimanenti.

Infine, come suggerito da Spagnesi et al. (1993), al fine di escludere ulteriori superfici relative ad infrastrutture (case sparse, capannoni, parcheggi, altre strade, ecc.) distribuite sul territorio regionale, che sono state ritenute non disponibili per la fauna selvatica e per le quali non sono presenti o sono difficilmente reperibili

informazioni dettagliate, è stata forfaitariamente decurtata alla superficie regionale ottenuta, sulla base di valutazioni statistiche a campione casuale, una ulteriore superficie pari al 4,2% dell'intera area urbanizzata, già sottratta con le modalità sopra descritte.

Sulla base dei criteri adottati per il calcolo ed utilizzando la metodologia GIS, la superficie del TASP della Regione Sicilia è risultata complessivamente di 2.416.475,0 ettari pari al 94,0% dell'intero territorio regionale.

La tabella 75 riassume a livello regionale le superfici di territorio urbanizzato e di territorio agro-silvo-pastorale.

	Superficie totale	“Urbanizzato”	“Urbanizzato” + 4,2% forfaitario	ASP	% urbanizzazione
REGIONE SICILIA	2.569.733,0	147.080,6	153.258,0	2.416.475,0	6,0


*Tabella 75. Superficie totale, superficie di territorio “urbanizzato” e superficie di territorio agro-silvo-pastorale, espresse in ettari, della regione Sicilia.*

La tabella 76 riporta le superfici di territorio “urbanizzato” e di territorio agro-silvo-pastorale suddiviso per provincia.

Provincia	Superficie totale	“Urbanizzato”	“Urbanizzato” + 4,2% forfaitario	ASP
Agrigento	304.255,9	13.866,9	14.449,3	289.806,6
Caltanissetta	208.900,5	8.549,7	8.908,8	199.991,8
Catania	355.038,8	28.446,1	29.640,8	325.398,0
Enna	256.112,5	6.490,7	6.763,3	249.349,3
Messina	324.369,2	18.470,7	19.246,4	305.122,8
Palermo	502.972,8	26.851,8	27.979,6	474.993,2
Ragusa	161.355,3	10.742,3	11.193,5	150.161,8
Siracusa	210.291,4	14.616,0	15.229,8	195.061,5
Trapani	246.436,6	19.046,6	19.846,5	226.590,1

*Tabella 76. Superfici in ettari delle province siciliane, con le rispettive superfici relative al territorio “urbanizzato” e al territorio agro-silvo-pastorale.*

La figura 118 mostra la distribuzione, sull'intera superficie della regione siciliana, del territorio agro-silvo-pastorale e del territorio “urbanizzato”.



*Figura 118. Mappa del territorio agro-silvo-pastorale e del territorio urbanizzato della regione Sicilia.*

**3.5 Determinazione degli Indici di densità venatoria** *(sostituisce per intero il corrispondente paragrafo a pag. 225 della precedente proposta di PRFV)*

La densità venatoria è un valore definito dal rapporto tra il numero di cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale di una data area. In relazione della destinazione di quest'ultimo, è possibile definire due indici di densità venatoria, quello territoriale (I.D.V.T.), inteso come rapporto fra il numero di cacciatori e l'intera superficie agro-silvo-pastorale, inclusa la quota destinata a protezione corrispondente a quella definita dagli artt. 14 della L.N. n. 157/1992, e l'indice di densità venatoria effettiva (I.D.V.E.), inteso come rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile all'esercizio venatorio, sottraendo quindi all'intera superficie agro-silvo-pastorale la superficie destinata a protezione di cui sopra.

La L.R. n.33/97 definisce l'I.D.V.T regionale come il rapporto fra il numero dei cacciatori residenti il territorio agro-silvo-pastorale dell'intera regione e, sulla base di questo indice, ritiene che debba essere definito l'I.D.V.E. massimo per ogni ambito territoriale di caccia.

Densità venatoria (cassato per intero dal paragrafo 3.6 “Definizione degli obiettivi e pianificazione delle attività gestionali” ed inserito nel paragrafo a pag. 225 della precedente proposta di PRFV)

Sulla base dei dati censuari raccolti, l'indice medio regionale di densità venatoria, ricavato dalla media degli indici di densità venatoria calcolata per le ultime cinque stagioni venatorie, è risultato pari a 0,0195 cacciatori/ettaro, corrispondente a 51,3 ettari/cacciatore.

La tabella 77 riporta la superficie agro-silvo-pastorale ed il numero di tesserini di caccia rilasciati nelle ultime cinque stagioni venatorie utilizzati per il calcolo dell'indice di densità venatoria territoriale (I.D.V.T.).

ATC	TASP totale	n.medio annuo tesserini rilasciati nelle ultime 5 stagioni venatorie	I.D.V.T. (n.tess/TASP tot.)	I.D.V.T. (TASP tot./n.tess.)
AG1	132.315,2	1.826	0,0138	72,5
AG2	155.170,5	2.425	0,0156	64,0
AG3	2.320,9	147	0,0633	15,8
CL1	100.731,7	1.521	0,0151	66,2
CL2	99.260,0	1.696	0,0171	58,5
CT1	254.995,6	9.326	0,0366	27,3
CT2	70.402,4	1.069	0,0152	65,9
EN1	133.294,9	1.403	0,0105	95,0
EN2	116.054,4	1.145	0,0099	101,4
ME1	125.848,3	898	0,0071	140,1
ME2	167.890,0	7.063	0,0421	23,8
ME3	11.384,6	234	0,0206	48,6
PA1	255.080,5	5.444	0,0213	46,9
PA2	219.202,9	1.700	0,0078	129,0
PA3	709,8	47	0,0665	15,0
RG1	98.947,8	1.636	0,0165	60,5
RG2	51.214,0	968	0,0189	52,9
SR1	103.808,1	1.585	0,0153	65,5
SR2	91.253,4	1.621	0,0178	56,3
TP1	97.536,1	1.556	0,0160	62,7
TP2	117.840,7	3.594	0,0305	32,8
TP3	3.552,5	83	0,0234	42,7
TP4	7.660,8	110	0,0143	69,8
<b>TOTALE</b>	<b>2.416.475,0</b>	<b>47.097</b>	<b>0,0195</b>	<b>51,3</b>

Tabella 77. Valori di Indici di densità venatoria territoriale (I.D.V.T.), come rapporto tra numero di tesserini rilasciati e superficie ASP, ottenuti per le ultime cinque stagioni venatorie e suddivisi per ATC, insieme agli indici medi regionali per stagione ed all'indice medio quinquennale regionale.

### **3.7 Gli Istituti di protezione e gestione: pianificazione delle attività gestionali** (sostituisce la parte del paragrafo da pag. 229 a pag 231 inclusa della precedente proposta di PRFV)

Negli ultimi anni si sta sempre più affermando, ai fini di tutela e di gestione faunistica, l'uso differenziato del territorio. Sulla base di questo principio, la legge 11 febbraio 1992 n° 157 indica che almeno una parte del territorio agro-silvo-pastorale venga riservata alla protezione della fauna e la rimanente parte destinabile alla caccia programmata.

La stessa legge, con l'art. 10 comma 3, indica in una quota compresa tra il 20 ed il 30 per cento il territorio agro-silvo-pastorale che ogni regione deve destinare alla protezione della fauna.

Con l'articolo 14, commi 1 e 2, la legge regionale n. 33/97 recepisce il modello di pianificazione con uso differenziato del territorio e inizialmente, con il successivo comma 3, destina alla protezione della fauna una quota pari al 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, percentuale che nelle isole minori andava computata nell'ambito del loro territorio.

Recentemente, con l'art. 1 della legge n.19 del 10 agosto 2011 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria*", la quota percentuale destinata a protezione della fauna selvatica è stata modificata. Questa è stabilita in una quota minima pari al 20 per cento calcolata sull'intera superficie di territorio agro-silvo-pastorale regionale, senza distinzione tra province ed isole minori e includendo anche in tale percentuale il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.

Entrambe le leggi, statale e regionale, stabiliscono inoltre che, sino ad un massimo del 15% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, il territorio può essere destinato a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. All'interno di questa percentuale viene operata una ulteriore riserva destinando il 50% di tale superficie (corrispondente al 7,50 % del territorio agro-silvo-pastorale provinciale) alle aziende agro-venatorie; il 25% (corrispondente al 3,75% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale) alle aziende faunistico-venatorie ed il restante 25% (corrispondente al 3,75% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale) ai centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna a scopo di ripopolamento.

Il restante territorio agro-silvo-pastorale provinciale, derivante dall'esclusione delle superfici destinate alla protezione della fauna selvatica, alla caccia riservata a gestione privata e ai centri privati di produzione ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate al titolo III della legge regionale n. 33/97.

La figura 120 rappresenta schematicamente la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale della regione Sicilia.




Figura 120. Schema di suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale da sottoporre alla pianificazione faunistico-venatoria.

La tabella 78 riporta, in ettari, la superficie agro-silvo-pastorale e la superficie minima destinata a protezione della fauna selvatica per l'intero territorio regionale.

	Superficie ASP	Superficie minima da destinare a protezione (20% ASP)
REGIONE SICILIA	2.416.475,0	483.295,0

Tabella 78. Superficie di territorio agro-silvo-pastorale, in ettari, destinata a protezione della fauna selvatica per l'intero territorio regionale.

**Siti Natura 2000** (sostituisce il corrispondente paragrafo a pag 232 della precedente proposta di PRFV)

L'importanza di queste aree è legata alla presenza di specie faunistiche o habitat ritenuti minacciati a livello europeo. La pianificazione faunistico-venatoria pertanto deve essere compatibile con i principi di conservazione e precauzione, per quanto riguarda tutte le azioni del presente piano.

Come previsto dalle normative vigenti, fatti salvi i divieti e le disposizioni previsti in virtù di altre normative e regolamenti, l'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale*", eventualmente implementate con le indicazioni suggerite e contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal DPR 357/92 e ss.mm.ii.

Tenendo conto sia delle esigenze di conservazione di questi siti, sia della volontà dell'amministrazione di rendere, quanto più possibile, omogenea la percentuale di TASP protetta tra i differenti ATC (al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti), sia della necessità di ridurre il valore dell'I.D.V.E., dove questo risultasse particolarmente elevato, e sia, infine, tenendo conto di aspetti sociali e logistici, come quelli dei cacciatori residenti nelle isole minori, vengono rese disponibili all'esercizio venatorio, a seguito dello studio d'incidenza effettuato, nel rispetto del Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 e delle eventuali ulteriori misure di salvaguardia, queste ultime specifiche per ogni sito o per tipologia di siti, alcune aree all'interno di alcuni siti Natura 2000. La tabella 79 riporta la superficie totale e la superficie di queste aree e di quelle destinate all'esercizio venatorio.

	Superficie SIC e/o ZPS	Superficie SIC e/o ZPS individuata per l'esercizio venatorio
ITA010010 M. San Giuliano	982,1	396,9
ITA010027 "Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre"	3.476,0	1.747,6
ITA010029 Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio	15.168,2	7.800,7
ITA020003 Boschi di San Mauro Castelverde	2.489,3	2.735,6
ITA020010 Isola di Ustica	269,3	69,0
ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara	2.073,3	1.27,09
ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina	8.603,9	4.816,1
ITA020023 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana	6.089,5	
ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda	1.947,1	703,0
ITA020027 M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino	3.033,9	2.439,4
ITA020040 Monte Zimmara (Gangi)	1.765,2	1.657,2
ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza	58.508,6	29.886,7
ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta	557,4	470,0
ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni	1.257,7	1.160,0

	Superficie SIC e/o ZPS	Superficie SIC e/o ZPS individuata per l'esercizio venatorio
<i>ITA030007 Affluenti del Torrente Mela</i>	1.524,4	1.480,0
<i>ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agro'</i>	4.293,0	4.180,0
<i>ITA030021 Torrente San Cataldo</i>	868,3	868,3
<i>ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina</i>	19.958,3	10.476,4
<i>ITA040013 Arcipelago delle Pelagie-Area marina e terrestre</i>	1.800,5	710,7
<i>ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela</i>	15.894,5	10.280,4
<i>ITA060011 Contrada Caprara</i>	819,5	742,8
<i>ITA070005 Bosco di Santo Pietro</i>	6.619,1	5.002,2
<i>ITA080006 Cava Randello, Passo Marinaro</i>	497,1	433,8
<i>ITA090016 Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello</i>	2.253,5	1.222,1
<i>ITA090021 Cava Contessa - Cugno Lupo</i>	1.638,3	1.581,6
<i>ITA090024 Cozzo Ogliastrì</i>	1.338,2	1.201,9
<i>ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante</i>	6.441,7	2.509,6
<i>ITA030044 Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre</i>	8.352,7	3.691,9
<b>TOTALE</b>		<b>80.698,0</b>

Tabella 79. Superficie di territorio agro-silvo-pastorale, in ettari, totale e destinati all'esercizio venatorio dei siti Natura 2000.

Poiché durante l'applicazione del piano potrebbero verificarsi variazioni nella destinazione differenziata del territorio agro-silvo pastorale, utilizzando gli stessi criteri adottati nella selezione dei siti già identificati, sarà possibile valutare, con ulteriori studi di incidenza, la possibilità che altri siti d'interesse comunitario possano, al loro interno, prevedere un esercizio sostenibile dell'attività venatoria.

Tenendo conto di quanto definito nel Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258) e sulla base delle informazioni relative agli habitat ed alla fauna presente, sono stati attribuiti alle ZPS per le quali è stata valutata la possibilità di un esercizio venatorio sostenibile una o più tipologie ambientali di riferimento come riportato nella tabella 80.

Tipologie ambientale di riferimento	ZPS
<i>ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche e ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini</i>	<i>ITA010027 "Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre"</i>
	<i>ITA020010 Isola di Ustica</i>
	<i>ITA040013 Arcipelago delle Pelagie-Area marina e terrestre</i>
	<i>ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante</i>
	<i>ITA030044 Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre</i>
<i>ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee, ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei e ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.</i>	<i>ITA010029 Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio</i>
	<i>ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina</i>
	<i>ITA020027 M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino</i>
	<i>ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza</i>
	<i>ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina</i>
<i>ZPS caratterizzata dalla presenza di ambienti steppici, ZPS caratterizzata dalla presenza di</i>	<i>ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela</i>

*Tabella 80. Attribuzione delle ZPS per le quali è stata valutata la possibilità di un esercizio venatorio sostenibile ad una o più tipologie ambientali individuate nel Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258).*

L'attribuzione ad una o più tipologie ambientali individuate nel Decreto Ministeriale ha consentito di identificare le corrette misure di salvaguardia, previste dal D.M. e da adottare alle ZPS oggetto di valutazione, alle quali sono state aggiunte ulteriori misure di conservazione derivanti dallo studio di incidenza.

#### **MISURE DI SALVAGUARDIA**

Oltre alle misure di salvaguardia previste dal PRFV, da adottare su tutto il territorio agro-silvo-pastorale, sono state individuate le ulteriori misure di salvaguardia da adottare nelle aree contigue dei siti Natura 2000 e nelle aree all'interno dei siti d'interesse comunitario dove viene concesso il prelievo venatorio.

#### **Aree esterne ai siti d'interesse comunitario**

La legge nazionale n.157/92 e ss.mm.ii., con l'art.1 comma 5-bis, indica alle regioni di adottare misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, relative alla procedura di Valutazione d'Incidenza, per quanto possibile, anche per gli *habitat* esterni alle zone di protezione speciale.

Dall'analisi degli aspetti naturalistici e delle interferenze possibili derivanti dall'applicazione del PRFV, fatti salvi gli obblighi e i divieti derivanti da altre normative vigenti, al fine di tutelare gli *habitat* e le specie d'interesse comunitario e di tutelare le aree esterne e contigue alle Zone di Protezione Speciale, in ottemperanza dell'art. 1 comma 5bis della L.N. 157/92 e ss.mm.ii., sono state individuate le seguenti misure di salvaguardia:

- l'esercizio venatorio all'interno degli ATC ricadenti nelle isole minori è consentito in via esclusiva ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni interessati dai suddetti ATC. Qualora il valore massimo d'I.D.V.E., previsto per ognuno di questi ATC, non fosse raggiunto, potrà essere ammesso un numero di cacciatori, non residenti, fino al conseguimento del valore massimo d'I.D.V.E.;
- in virtù del principio di precauzione ed in ottemperanza dell'art. 1 comma 5bis della L.N. 157/92 e ss.mm.ii., è fatto divieto di attività venatoria per una distanza di 150 metri nelle aree contigue ed esterne alle ZPS dove non sia previsto l'esercizio venatorio;
- il prelievo venatorio della Moretta è vietato nelle aree di nidificazione della Moretta tabaccata, attualmente segnalate nella proposta di PRFV ed eventualmente anche in quelle aree in cui dovessero essere accertate nuove nidificazioni della specie;

- il prelievo venatorio dell'Alzavola è vietato nelle aree di nidificazione della dell'Anatra marmorizzata indicate nella proposta di PRFV ed eventualmente anche in quelle in cui dovessero essere accertate nuove nidificazioni della specie;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco in tutte le isole minori;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco nelle aree esterne e contigue alle ZPS per una fascia estesa 1 km;
- è obbligatorio sottoporre a Valutazione d'Incidenza tutti i piani/progetti che interessino le aree esterne e contigue ai siti Natura 2000 relativi al controllo della fauna problematica, ad interventi di reintroduzione di specie estinte e ad interventi di ripopolamento.

### **Aree interne ai siti d'interesse comunitario**

Fatti salvi i divieti previsti dal D.M. 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*” e i divieti derivanti da altre leggi o disposizioni, sono state identificate ulteriori misure di conservazione in relazione alla tipologia dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione al fine di eliminare o rendere trascurabili le incidenze negative che potrebbero derivare dall'applicazione del PRFV all'interno dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione e riportati in tabella 80.

*ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee, ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei e ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.*

Dall'analisi degli aspetti naturalistici e delle interferenze possibili derivanti dall'applicazione del PRFV, fatti salvi gli obblighi e i divieti derivanti da altre normative vigenti, al fine di tutelare gli habitat e le specie d'interesse comunitario, sono state individuate le seguenti misure di salvaguardia:

- l'esercizio venatorio è consentito nel territorio agro-silvo-pastorale della ZPS *ITA010029 Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio* ad esclusione di quello dove l'attività venatoria è vietata per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni e ad esclusione del territorio coincidente con il SIC *ITA010029 Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio*; tenendo conto che la superficie effettiva destinata all'esercizio venatorio all'interno della ZPS è pari a 7.800,7 ettari e del valore d'indice massimo di densità venatoria regionale, per ogni stagione venatoria è consentito l'accesso ad un massimo di 219 cacciatori;
- l'esercizio venatorio all'interno della ZPS *ITA010029 Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio* è consentito in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni interessati dalla ZPS;
- l'esercizio venatorio è consentito nel territorio agro-silvo-pastorale della ZPS *ITA020027 M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino* ad esclusione di quello dove l'attività venatoria è vietata per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni;

tenendo conto che la superficie effettiva destinata all'esercizio venatorio all'interno della ZPS è pari a 2.439,4 ettari e del valore d'indice massimo di densità venatoria regionale, per ogni stagione venatoria è consentito l'accesso ad un massimo di 68 cacciatori;

- l'esercizio venatorio all'interno della ZPS *ITA020027 M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino* è consentito in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni di Marineo, Monreale, Piana degli Albanesi, S. Cipirello, S. Cristina Gela. e S. Giuseppe Jato;
- l'esercizio venatorio è vietato all'interno dei territori della ZPS *ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza* coincidenti con l'istituendo Parco dei Sicani;
- l'esercizio venatorio è consentito nel territorio agro-silvo-pastorale della ZPS *ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza* ad esclusione di quello dove l'attività venatoria è vietata per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni e ad esclusione del territorio coincidente con il SIC *ITA040006 Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza*; tenendo conto che la superficie effettiva destinata all'esercizio venatorio all'interno della ZPS è pari a 26.267,6 ettari per la porzione ricadente nell'ATC PA1 e di 3.619,1 ettari per quella ricadente nell'ATC AG1 e sulla base del valore d'indice massimo di densità venatoria regionale, per ogni stagione venatoria è consentito l'accesso ad un massimo di 737 cacciatori per la porzione ricadente nell'ATC PA1 e di 102 cacciatori per la porzione ricadente all'interno dell'ATC AG1;
- l'esercizio venatorio all'interno della porzione della ZPS *ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza* ricadente nella provincia di Palermo è consentito in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni di Bisacchino, Campofiorito, Catronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Mezzojuso, Monreale, Palazzo Adriano e Prizzi, mentre per la porzione ricadente in provincia di Agrigento in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni di Bivona, Burgio, Caltabellotta, S.Stefano di Quisquina e Sambuca di Sicilia;
- l'esercizio venatorio è consentito solamente nel territorio agro-silvo-pastorale del SIC *ITA020023 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana*, anche nella porzione coincidente con la ZPS *ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina*, ad esclusione di quello dove l'attività venatoria è vietata per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni; tenendo conto che la superficie effettiva destinata all'esercizio venatorio all'interno della ZPS e del SIC è pari a 4.816,1 ettari e del valore d'indice massimo di densità venatoria regionale, per ogni stagione venatoria è consentito l'accesso ad un massimo di 135 cacciatori.
- l'esercizio venatorio all'interno della ZPS *ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina* e del SIC *ITA020023 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana* è consentito in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine,

Montelepre, Terrasini e Torretta;

- l'esercizio venatorio è consentito nel territorio agro-silvo-pastorale della ZPS *ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto di Messina* ad esclusione di quello dove l'attività venatoria è vietata per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni; tenendo conto che la superficie effettiva destinata all'esercizio venatorio all'interno della ZPS è pari a 10.476,4 ettari e del valore d'indice massimo di densità venatoria regionale, per ogni stagione venatoria è consentito l'accesso ad un massimo di 294 cacciatori;
- l'esercizio venatorio all'interno della ZPS *ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto di Messina* è consentito in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni di Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara e Villafranca; qualora il valore massimo, con queste modalità, non fosse raggiunto è consentita l'ammissione di cacciatori residenti nel comune di Messina fino al raggiungimento dalla quota massima prevista;
- dall'1 al 31 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire a Rapaci e Cicogne eventuali soste notturne;
- l'esercizio venatorio è consentito fino al 31 dicembre, tranne che nelle Aziende Faunistico Venatorie;
- nel mese di gennaio è consentita la caccia al cinghiale nel territorio agro-silvo-pastorale già destinato all'esercizio venatorio delle ZPS *ITA010029 Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio*, ZPS *ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza* e ZPS *ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto di Messina*, esclusivamente in battuta e con l'ausilio dei cani da seguita per non più di due giorni alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì ed indicati dalla Ripartizione faunistico-venatoria nella proposta di calendario venatorio;
- è vietato il prelievo venatorio della Coturnice di Sicilia e della Lepre italiana;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide.

L'accertamento di atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio per il resto della stagione venatoria corrente.

*ZPS caratterizzata dalla presenza di ambienti steppici, ZPS caratterizzata dalla presenza di zone umide e ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.*

Dall'analisi degli aspetti naturalistici e delle interferenze possibili derivanti dall'applicazione del piano, fatti salvi gli obblighi e i divieti derivanti da altre

normative vigenti, al fine di tutelare gli habitat e le specie d'interesse comunitario, sono state individuate le seguenti misure di salvaguardia:

- l'esercizio venatorio è consentito nel territorio agro-silvo-pastorale della ZPS ad esclusione di quello dove l'attività venatoria è vietata per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni e ad esclusione del territorio coincidente con il SIC *ITA050001 Biviere e Macconi di Gela* e con il SIC *ITA050011 Torre Manfredia*; tenendo conto che la superficie effettiva destinata all'esercizio venatorio all'interno della ZPS è pari a 8.704,1 ettari per la porzione ricadente nell'ATC CL2, di 1.284,5 ettari per quella ricadente nell'ATC CT2 e di 291,8 ettari per quella ricadente nell'ATC RG1 sulla base del valore d'indice massimo di densità venatoria regionale, per ogni stagione venatoria è consentito l'accesso ad un massimo di 244 cacciatori per la porzione ricadente nell'ATC CL2, di 36 cacciatori per la porzione ricadente all'interno dell'ATC CT2 e di 8 cacciatori per la porzione ricadente all'interno dell'ATC RG1;
- l'esercizio venatorio all'interno della porzione della ZPS ricadente nella provincia di Caltanissetta è consentito in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni di Gela e Niscemi, per la porzione ricadente nella provincia di Catania in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nel comune di Caltagirone e per la porzione ricadente in provincia di Ragusa in via preferenziale ai cacciatori la cui residenza ricada nel comune di Acate;
- l'esercizio venatorio è consentito fino al 31 dicembre, tranne che nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
- è vietato il prelievo venatorio della Coturnice di Sicilia e della Lepre italiana;
- il prelievo venatorio della Moretta è vietato nelle aree in cui siano state accertate dalla competente Ripartizione Faunistico Venatoria, durante la stagione riproduttiva, nidificazioni della Moretta tabaccata; tali aree dovranno essere segnalate dall'ente gestore del sito comunitario;
- il prelievo venatorio dell'Alzavola è vietato nelle aree in cui siano accertate, dalla competente Ripartizione Faunistico Venatoria, durante la stagione riproduttiva, nidificazioni dell'Anatra marmorizzata; tali aree dovranno essere segnalate dall'ente gestore del sito comunitario;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide.

*ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche e ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini*

Dall'analisi degli aspetti naturalistici e delle interferenze possibili derivanti dall'applicazione del piano, fatti salvi gli obblighi e i divieti derivanti da altre normative vigenti, al fine di tutelare gli habitat e le specie d'interesse comunitario, sono state individuate le seguenti misure di salvaguardia:

- l'esercizio venatorio è consentito nel territorio agro-silvo-pastorale delle ZPS interessate dalle isole minori ad esclusione di quello dove l'attività venatoria è vietata per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni;
- l'esercizio venatorio all'interno delle ZPS è consentito in via esclusiva ai cacciatori la cui residenza ricada nei comuni interessati dalla ZPS;
- l'esercizio venatorio è consentito fino al 10 gennaio;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide;
- nelle isole di Filicudi, Marettimo, Pantelleria, Linosa e Lampedusa è vietato l'esercizio venatorio dall'1 al 31 ottobre nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e dalle colonie riproduttive di Berta maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'Ente gestore; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- nell'isola di Ustica è vietato l'esercizio venatorio al "Gorgo salato", habitat prioritario (3170 Stagni temporanei mediterranei) e nella fascia di 150 metri contigua ed esterna all'area umida.

#### *Siti d'importanza comunitaria*

Nessuno dei piani di gestione, relativi ai SIC oggetto di valutazione, prevede il divieto assoluto di esercizio venatorio. In qualche caso si fa riferimento alla necessità di provvedere ad una regolamentazione che tenda a tutelare gli habitat e le specie, vegetali ed animali.

Tutti questi siti, trattandosi di SIC e quindi discendenti dall'applicazione della Direttiva Habitat, risultano essere determinanti per la conservazione degli habitat presenti in allegato I e delle specie riportate in allegato II.

Dall'analisi dei dati si può notare che la principale funzione di tutela è rivolta soprattutto agli habitat, in quanto, per gli aspetti faunistici, solamente la Testuggine di Hermann e la Testuggine palustre siciliana risultano inseriti nell'allegato II. Questi SIC comunque ospitano specie di Uccelli inseriti nell'allegato I della direttiva. Per la maggior parte dei casi si tratta di specie di transito, piuttosto occasionali, mentre le specie sedentarie sono presenti con popolazioni non significative.

L'adozione del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*", è da ritenersi sufficiente per il mantenimento di un buono stato di conservazione di tutti i SIC oggetto di valutazione, tranne che per il SIC *ITA070005 Bosco di Santo Pietro* per il quale è consentito solamente il prelievo venatorio del Coniglio selvatico.

**Territorio destinato a protezione** (sostituisce il corrispondente paragrafo “Territorio destinato a protezione della fauna” di pag 235 della precedente proposta di PRFV)

L’art. 10, comma 3, della legge nazionale n. 157/92 determina che ogni regione deve destinare una quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica.

La recente legge n.19 del 10 agosto 2011 “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria*”, modifica la quota percentuale destinata a protezione della fauna selvatica, stabilendola in una quota minima pari al 20 per cento calcolata sull’intera superficie di territorio agro-silvo-pastorale regionale, senza alcuna distinzione tra province ed isole minori, e include in tale percentuale anche i territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.

Il secondo necessario passaggio, correlato con la pianificazione, attiene alla delimitazione delle aree soggette, per legge, a divieto permanente di caccia (tali aree sono da ricomprendersi nelle quote del TASP destinate a protezione).

Analizzando voce per voce le fattispecie indicate all’art. 21 della 157 /92 o derivanti da altri disposizioni vigenti, si esplicitano di seguito le entità:

1. Parchi naturali regionali;
2. Riserve naturali regionali;
3. Oasi di protezione;
4. Valichi montani, rotte di migrazione (raggio di 1.000 m);
5. Demani forestali (ad eccezione di quelli che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica);
6. Zone Ripopolamento e cattura;
7. Fondi chiusi;
8. Altre aree ove sia vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali) secondo il seguente schema:
  - a) rispetto da **fabbricati adibiti ad abitazione o posti di lavoro** (distanza di 100 m): risulta improponibile riportare su strato informatizzato gli areali di rispetto di ogni singolo fabbricato non tanto sul piano della localizzazione degli stessi, quanto sul piano del riconoscimento dell’attributo “*adibito ad abitazione o posti di lavoro*”. In questo caso la superficie destinata a protezione è stata calcolata applicando un buffer di 100 metri al livello *1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado*, di cui alla carta “*Usi dei suoli*”, e alle zone residenziali extraurbane ad urbanizzazione rada estrapolate da “*Carta Natura*”.

- b) **ferrovie e strade, escluse interpoderali** (distanza 50 m): è stata considerata la viabilità (extraurbana) esistente su ferro e quella stradale (escluse le interpoderali). Per ottenere le superfici a divieto si è proceduto a partire dal riconoscimento del tracciato, secondo le modalità riportate nel paragrafo relativo all'identificazione del territorio agro-silvo-pastorale, con applicazione di un "buffer" (cioè una fascia di larghezza fissa a partire dal bordo stradale o della ferrovia). In quanto disponibili, solo per le autostrade sono stati eliminati i tratti in galleria, i tratti in viadotto o già ricompresi nelle aree "urbane" escluse dalla TASP.

Sono stati esclusi dal calcolo tutte le superfici dei buffers già ricadenti in aree oggetto di tutela.

Con lo stesso principio adottato per il calcolo del TASP, è stata aggiunta, per ogni ATC, un'ulteriore quota di superficie destinata a protezione. Questa è stata calcolata solamente sulla quota del 4,2% di "urbanizzazione" forfetaria (ottenuta per la determinazione del TASP), mantenendo lo stesso rapporto esistente tra la superficie calcolata del buffer di protezione rispetto alla superficie "urbanizzata", quest'ultima priva della quota forfetaria.

Rimane definito che non sono ascrivibili tra le aree protette quelle in cui vi sia il semplice divieto di sparo ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21 lettere e) ed f).

La superficie totale di tutte le aree protette per finalità di tutela anche faunistica e dei fondi chiusi è riportata nella tabella 81.

Parchi naturali	Riserve naturali	Oasi di protezione	Valichi montani	Demani forestali	Fondi chiusi	Buffers di protezione	SIC e/o ZPS in assenza di V.I. (parte terrestre)
192.652,9	79.392,6	9.820,4	2.198,0	342.548,2	10.528,4	278.534,3	623.797,1

Tabella 81. Superficie totale, espressa in ettari, di tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Siciliana destinato a protezione, suddiviso per istituti di tutela.

Molte delle differenti tipologie di aree protette, soprattutto nel caso dei siti Natura 2000 e dei demani forestali, insistono sulla stessa superficie territoriale. Pertanto la superficie totale di area protetta non è il risultato della somma delle superfici delle singole tipologie di aree protette.

L'uso di un software GIS ha consentito di poter calcolare la reale superficie totale di area protetta dell'intero territorio ed il valore percentuale rispetto alla superficie dell'intero territorio A.S.P.

La superficie totale di tutte le aree destinata a protezione, al netto delle superfici sovrapposte, è riportata nella tabella 82.

TASP	Parchi naturali	Riserve naturali	Oasi di protezione	Valichi montani	Demani forestali	Fondi chiusi	Buffers di protezione	SIC e/o ZPS in assenza di V.I. (parte terrestre)	Totale destinata a protezione	% destinata a protezione
2.416.475,0	192.652,9	79.392,6	7.989,8	628,0	97.898,2	10.528,4	278.534,3	145.027,5	693.115,7	33,6

*Tabella 82. Superficie totale, espressa in ettari, di tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Siciliana destinato a protezione, suddiviso per istituti di tutela, al netto delle superfici sovrapposte.*

La tabella 83 mostra il confronto fra il livello di protezione in assenza di valutazione d'incidenza, relativamente all'esercizio venatorio, per tutti i siti Natura 2000 e in presenza di valutazione d'incidenza per i siti selezionati e riportati in tabella 79.

SIC e/o ZPS in assenza di V.I.* (parte terrestre)	Totale destinata a protezione in assenza di V.I.*	% destinata a protezione in assenza di V.I.*	SIC e/o ZPS in presenza di V.I.* (parte terrestre)	Totale destinata a protezione in presenza di V.I.*	% destinata a protezione in presenza di V.I.*
145.027,5	693.115,7	33,6	64.329,50	612.417,70	25,3

\*la V.I. è riferita ai siti natura 2000 elencati in tabella 79

*Tabella 83. Superficie totale, espressa in ettari, di tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Siciliana destinato a protezione, suddiviso per istituti di tutela, al netto delle superfici sovrapposte e dopo studio d'incidenza*

Sulla base dei dati censuari, la percentuale di territorio destinato a protezione risulta aver raggiunto il valore minimo del 25,3 % in ambito regionale. Tale valore risulta superiore al valore del 20% che la L.R. 19 del 10/08/2011 indica come valore percentuale minimo da sottrarre all'esercizio venatorio.

Densità venatoria (viene aggiunto il seguente paragrafo a pag. 238 della precedente proposta di PRFV, prima del paragrafo "Ambiti territoriali di Caccia")

Sulla base dei dati censuari raccolti, l'indice medio regionale di densità venatoria, ricavato dalla media degli indici di densità venatoria calcolata per le ultime cinque stagioni venatorie, è risultato pari a 0,0195 cacciatori/ettaro, corrispondente a 51,3 ettari/cacciatore.

La L.R. n.33/97, fatto salvo il diritto di accesso nell'ambito di residenza, ritiene che l'I.D.V.E. massimo per ogni ambito territoriale di caccia sia definito sulla base del valore dell'I.D.V.T regionale (art. 22 comma 3 della L.R. 33/97 ss.mm.ii.). Con il fine di ridistribuire sul territorio, rendendolo quanto più omogeneo possibile, l'I.D.V.E. tra i differenti ATC, dando la possibilità ai cacciatori dove risultino eccedenze di poter essere ammessi in ATC con bassi valori di I.D.V.E., ma nello stesso tempo evitando, nel rispetto del principio della L.N. 157/92, una eccessiva circolazione dei cacciatori, si è ritenuto di definire l'I.D.V.E. massimo per ATC uguale a  $I.D.V.T * 1,44$ .

**Ambiti Territoriali di Caccia** (sostituisce il corrispondente paragrafo “Ambiti Territoriali di Caccia” di pag 238 della precedente proposta di PRFV)

L'articolo 14, comma 1, della legge nazionale n. 157/92 prevede che le regioni, con apposite norme, ripartiscano il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), di dimensioni subprovinciali, **possibilmente** omogenei e delimitati da confini naturali.

L'ambito territoriale di caccia altro non è che una porzione del territorio agro-silvo-pastorale dove è possibile programmare ed esercitare l'attività venatoria.

La Regione Siciliana, come avvenuto nei precedenti piani, ha identificato gli Ambiti Territoriali di Caccia aggregando il territorio agro-silvo-pastorale non soggetto a protezione dei singoli comuni in relazione, per quanto possibile, a:

- *dimensione sub-provinciale;*
- *confini naturali;*
- *caratteristiche ambientali;*
- *omogeneità degli ambiti;*
- *gestione amministrativa*

Tenendo conto dei criteri adottati, sono stati identificati 23 Ambiti Territoriali di Caccia descritti in dettaglio nei precedenti piani faunistico-venatori. A differenza dei precedenti, i confini sono stati ridisegnati e le superfici ricalcolate in relazione alle nuove differenziazioni territoriali (tab. 84).

ATC	TASP	TASP destinato a protezione	% TASP destinato a protezione
AG1	132.315,2	29.552,7	22,3
AG2	155.170,5	29.605,1	19,1
AG3	2.320,9	1.457,9	62,8
CL1	100.731,7	23.262,5	23,1
CL2	99.260,0	22.608,8	22,8
CT1	254.995,6	102.654,5	40,3
CT2	70.402,4	10.978,9	15,6
EN1	133.294,9	23.389,4	17,5
EN2	116.054,4	24.483,8	21,1
ME1	125.848,3	76.276,0	60,6
ME2	167.890,0	49.613,4	29,6
ME3	11.384,6	5.235,3	46,0
PA1	255.080,5	85.079,2	33,4
PA2	219.202,9	73.950,7	33,7
PA3	709,8	433,7	61,1
RG1	98.947,8	24.890,3	25,2
RG2	51.214,0	8.684,6	17,0
SR1	103.808,1	24.049,6	23,2
SR2	91.253,4	19.253,5	21,1

ATC	TASP	TASP destinato a protezione	% TASP destinato a protezione
TP1	97.536,1	26.404,7	27,1
TP2	117.840,7	25.081,0	21,3
TP3	3.552,5	1.745,9	49,1
TP4	7.660,8	4.424,1	57,7
<b>TOTALE</b>	<b>2.416.475,0</b>	<b>693.115,7</b>	<b>28,7</b>

Tabella 84. Superficie di territorio agro-silvo-pastorale, espressa in ettari, per ogni Ambito Territoriale di Caccia.

La figura 121 riporta i confini degli ambiti territoriali di caccia sulla base dei criteri utilizzati già nel precedente piano faunistico-venatorio.




Figura 121. Carta degli Ambiti Territoriali di Caccia

Vengono di seguito riportati i comuni interessati dai singoli ATC, rimandando per le caratteristiche generali territoriali a quanto riportato nei precedenti piani faunistico-venatori.

La Carte di dettaglio degli ATC saranno prodotte in scala 1:10.000 entro sei mesi dall'approvazione del piano.

#### Ambito territoriale di caccia Agrigento 1 (AG1)

Interessa i territori comunali di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca e Menfi, ubicati nella

fascia costiera e nell'entroterra di bassa collina, e i territori comunali di Bivona, Lucca Sicula, Cianciana, Villafranca Sicula, Burgio, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Montevago e Calamonaci, interessanti la media e l'alta collina (fig. 122).

La superficie territoriale complessiva dell'ATC è di 132.315,2 ettari.





Figura 122. Ambito Territoriale di Caccia AG1

#### *Ambito territoriale di caccia Agrigento 2 (AG2)*

Interessa i territori comunali di Palma Montechiaro e Licata, nella parte costiera, i territori comunali di Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermeni, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, nella parte orientale della provincia, mentre i restanti territori comunali nella parte collinare (fig. 123). La superficie territoriale complessiva dell'ATC è di 155.170,5 ettari.




*Figura 123. Ambito Territoriale di Caccia AG2*

*Ambito territoriale di caccia delle Isole Pelagie (AG3)*

Interessa il territorio comunale di Lampedusa e ricade nel territorio dell'isola di Lampedusa e dell'isola di Linosa, situate nel tratto di mare del Canale di Sicilia (fig. 124).


La superficie territoriale dell'ATC è di 2.320,9 ettari.



*Figura 124. Ambito Territoriale di Caccia AG3*

*Ambito territoriale di caccia Caltanissetta 1 (CL1)*

Interessa i territori comunali di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba, per una superficie territoriale di 100.731,7 ettari (fig. 125).



*Figura 125. Ambito Territoriale di Caccia CL1*

*Ambito territoriale di caccia Caltanissetta 2 (CL2)*

Interessa i territori comunali di Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi per una superficie territoriale di 99.260,0 ettari (fig. 126).





Figura 126. Ambito Territoriale di Caccia CL2

#### *Ambito territoriale di caccia Catania 1 (CT1)*


Interessa i territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea, situati nella parte settentrionale della provincia (fig. 127). La superficie territoriale dell'ATC è di 254.995,6 ettari.



*Figura 127. Ambito Territoriale di Caccia CT1*

*Ambito territoriale di caccia Catania 2 (CT2)*

Interessa i territori comunali di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria e Vizzini, situati nella parte meridionale della provincia, per una superficie territoriale di 70.402,4 ettari (fig. 128).



*Figura 128. Ambito Territoriale di Caccia CT2*

*Ambito territoriale di caccia Enna 1 (EN1)*

Include i territori comunali di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga Nissoria e Troina, situata nella parte settentrionale del territorio provinciale, per una superficie territoriale di 133.294,9 ettari (fig. 129).





Figura 129. Ambito Territoriale di Caccia EN1

#### *Ambito territoriale di caccia Enna 2 (EN2)*

Interessa i territori comunali di Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia e Villarosa, situati nella parte meridionale della provincia, per una superficie territoriale di 116.054,4 ettari (fig. 130).



*Figura 130. Ambito Territoriale di Caccia EN2*

*Ambito territoriale di caccia Messina 1 (ME1)*

Interessa i territori comunali di Acquadolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta D'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S. Marco D'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici e Tusa, situati nella parte occidentale della provincia, per una superficie territoriale di 125.848,3 ettari (fig. 131).

E' costituito dalla fascia costiera da Tusa a Naso, da un entroterra centrale collinare ed alto collinare e da una parte meridionale montuosa compresa nel Parco naturale regionale dei Nebrodi.




Figura 131. Ambito Territoriale di Caccia ME1

#### *Ambito territoriale di caccia Messina 2 (ME2)*

Interessa i territori comunali di Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castoreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Licone, Motta Camastra, Nizza d Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccaflorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena, situati nella parte orientale della provincia, per una superficie territoriale di 167.890,0 ettari (fig. 132).




Figura 132. Ambito Territoriale di Caccia ME2

*Ambito territoriale di caccia delle Isole Eolie (ME3)*

Interessa i territori comunali di Lipari, che comprende le isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, ed i territori comunali di di Leni, Malfa e S. Marina Salina, ricadenti nell'isola di Salina, che formano l'arcipelago eoliano, per una superficie territoriale complessiva di 11.384,6 ettari (fig. 133).




Figura 133. Ambito Territoriale di Caccia ME3

#### *Ambito territoriale di caccia Palermo 1 (PA1)*

Interessa i territori comunali di Altofone, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate e Villafrati, situati nella parte occidentale della provincia, per una superficie territoriale di 255.080,5 ettari (fig. 134).




Figura 134. Ambito Territoriale di Caccia PA1

#### *Ambito territoriale di caccia Palermo 2 (PA2)*

Interessa i territori comunali di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia e Resuttano, situati nella parte occidentale della provincia, per una superficie territoriale di 219.202,9 ettari (fig. 135).




Figura 135. Ambito Territoriale di Caccia PA2

*Ambito territoriale di caccia di Ustica (PA3)*

Interessa il comune di Ustica, interamente situato sull'omonima isola, per una superficie territoriale 709,8 ettari (fig. 136).





Figura 136. Ambito Territoriale di Caccia PA3

### *Ambito territoriale di caccia Ragusa 1 (RG1)*


Interessa i comuni di Acate, Chiamonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria, situati nella parte settentrionale ed occidentale della provincia, per una superficie territoriale di 98.947,8 ettari (fig. 137).



*Figura 137. Ambito Territoriale di Caccia RG1*

### *Ambito territoriale di caccia Ragusa 2 (RG2)*


Interessa i territori comunali di Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli, situati nella parte sud-occidentale della provincia, per una superficie territoriale di 51.214,0 ettari (fig. 138).



*Figura 138. Ambito Territoriale di Caccia RG2*

*Ambito territoriale di caccia Siracusa 1 (SR1)*


Interessa i territori comunali di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Florida, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino, situati nella parte settentrionale della provincia, per una superficie territoriale di 103.808,1 ettari (fig. 139).



*Figura 139. Ambito Territoriale di Caccia SR1*

*Ambito territoriale di caccia Siracusa 2 (SR2)*

Interessa i territori comunali di Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa, situati nella parte meridionale della provincia, per una superficie territoriale di 91.253,4 ettari (fig. 140).



*Figura 140. Ambito Territoriale di Caccia SR2*

*Ambito territoriale di caccia Trapani 1 (TP1)*

Interessa i territori comunali di S. Vito Lo Capo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Trapani, Paceco, Calatafimi, Vita, situati nella parte settentrionale della provincia, per una superficie territoriale di 97.536,1 ettari (fig. 141).




Figura 141. Ambito Territoriale di Caccia TP1

*Ambito territoriale di caccia Trapani 2 (TP2)*

Interessa i territori comunali di Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetro, Campobello di Mazara, Partanna, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale, situati nella parte meridionale della provincia, per una superficie territoriale di 117.840,7 ettari (fig. 142).




Figura 142. Ambito Territoriale di Caccia TP2

*Ambito territoriale di caccia delle Isole Egadi (TP3)*

Interessa il territorio comunale di Favignana, che comprende le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e che costituiscono l'Arcipelago delle Egadi, per una superficie complessiva territoriale di 3.552,5 ettari (fig. 143).





Figura 143. Ambito Territoriale di Caccia TP2

*Ambito territoriale di caccia di Pantelleria (TP4)*

Interessa il territorio comunale di Pantelleria, che comprende l'omonima isola, per una superficie territoriale di 7.660,8 ettari (fig. 144).



*Figura 144. Ambito Territoriale di Caccia TP4*